

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «LOVE MY WAY»

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE, PRINCIPI E FINALITA'

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata «LOVE MY WAY», di seguito nominata "Associazione". L'Associazione è senza finalità di lucro e si occupa di portare avanti attività e promozione sociale su tematiche riguardanti i diritti civili, principalmente legate all'ambito LGBTIQ*.

2. La sede sociale dell'Associazione è in Firenze, Via Aretina n. 221. Il cambio della sede sociale, purché entro i confini della Città Metropolitana di Firenze, non necessita di revisione statutaria.

3. L'Associazione si conforma al dettato della Costituzione italiana, in particolar modo all'articolo terzo, comma secondo: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."*

4. L'Associazione opera nella Città Metropolitana di Firenze e nelle zone limitrofe, entro i confini della Regione Toscana. Può comunque appoggiare e partecipare a manifestazioni, eventi o campagne nazionali o internazionali.

5. I principi su cui si fonda l'associazione sono:

- a) il rispetto reciproco personale e l'uguaglianza tra i membri aderenti;
- b) l'autodeterminazione come unico determinante della propria identità;
- c) la promozione e il rispetto dei diritti umani e civili;
- d) i diritti e le necessità delle persone LGBTIQ*;
- e) il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;
- f) la libertà di culto;
- g) la difesa dell'ambiente e degli animali;
- h) il contrasto alle marginalità sociali;
- i) la laicità e il rispetto della Costituzione italiana.

6. Le finalità dell'Associazione sono:

- a) la costruzione di spazi di incontro, di accoglienza, di studio, approfondimento e di socialità sicuri;
- b) l'attivismo LGBTIQ* e transfemminista;
- c) la promozione di un pensiero critico sulla sessualità;
- d) il dialogo tra credenti e non credenti circa il tema della sessualità;
- e) l'informazione e la promozione dei principi di cui al comma quattro del presente articolo tramite attività educative e formative, formali o informali, rivolte alla cittadinanza e alle scuole;
- f) il contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone LGBTIQ* attraverso azioni pubbliche e politiche, progetti, promozione di strutture e

- infrastrutture anche in collaborazione con altre associazioni o istituzioni territoriali;
- g) la promozione della messa in atto di buone pratiche verso le persone LGBTIQ* nelle sedi istituzionali;
 - h) la cancellazione dello stigma verso le persone sieropositive e il loro benessere sanitario, sociale e psicologico;
 - i) l'assistenza e l'accoglienza verso i migranti LGBTIQ*.

7. L'Associazione intende promuovere i principi del comma quattro e le finalità del comma cinque attraverso, a mero titolo esemplificativo:

- a) organizzazione di incontri, conferenze, manifestazioni musicali e ricreative di varia tipologia, tavole rotonde, discussioni on-line;
- b) proiezione di filmati e film;
- c) attività editoriali;
- d) organizzazione di raccolte alimentari in collaborazione col Banco Alimentare, volte all'aiuto delle fasce economicamente più deboli e al contrasto delle marginalità sociali;
- e) organizzazione di eventi di collaborazione e scambio socio-culturali mirate al rafforzamento dell'identità europea ed alla crescita delle competenze personali;
- f) assistenza ai/delle detenut* LGBTIQ* secondo le norme dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni e integrazioni);
- g) attività sportive di sostegno alle marginalità sociali;
- h) raccolte fondi per specifici progetti;
- i) gruppi di sostegno per sieropositivi, migranti e per altre marginalità sociali;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) costituzione di uno spazio protetto di socialità prevalentemente rivolto alle persone LGBTIQ* in cui sia possibile offrire e vendere alimenti e bevande anche liquorose con somministrazione sul posto ai sensi dell'art. 4 DPR n. 633 del 1972 e degli art. 143 e 148 DPR n. 917 del 1986 oltre che delle normative statali e regionali in materia sanitaria e di somministrazione di alcolici;
- n) sportelli psicologici e di consulenza legale per persone LGBTIQ*;
- o) altre modalità non previste dal presente Statuto ma in armonia con i principi e le finalità dell'Associazione.

8. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Associazione «LOVE MY WAY» APS oppure Associazione «LOVE MY WAY» associazione di promozione sociale. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. L'adesione all'associazione è individuale ed è aperta a tutte le persone che ne condividano principi e finalità e si realizza iscrivendosi all'Associazione con le modalità di cui al successivo comma. Nel presente Statuto le persone iscritte all'associazione sono indicate con il termine di soci*.
2. Le modalità di iscrizione sono definite dal "Regolamento per l'adesione" che viene approvato dall'Assemblea Costituente ed esposto dopo ogni modifica all'Assemblea dei/delle soci* dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Assemblea procede poi alla votazione, a maggioranza assoluta dei presenti, delle modifiche proposte.
3. Le quote sociali sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci* nell'ultima assemblea annuale prima dell'anno solare in cui viene applicata la quota.
4. Non è possibile l'adesione collettiva all'associazione. Gruppi, associazioni esterne, enti di culto o partiti possono manifestare il proprio sostegno all'associazione e la propria adesione ai principi, alle finalità e all'azione della stessa, tuttavia «LOVE MY WAY» resta apartitica e indipendente da qualsiasi altro soggetto.
5. Ogni soci* ha il diritto di partecipare e di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione secondo i principi indicati dal primo articolo del presente Statuto.
6. L'adesione dei/delle soci* all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda si può ricorrere alle procedure espresse dall'articolo 12 comma sette del presente Statuto appellandosi al Collegio dei Revisori.
7. La qualifica di soci* si perde per decesso, recesso o espulsione. Per recedere dall'Associazione è necessaria una lettera indirizzata al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella prima riunione utile.
8. Il/la soci* ha il diritto di prendere parte alle deliberazioni e alle votazioni secondo le norme contenute in questo Statuto. Ha il dovere di essere leale ai principi e alle finalità dell'Associazione e di prendere parte alle attività sociali secondo le proprie possibilità vigilando sul corretto funzionamento dell'Associazione stessa.
9. Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Coordinamento, soci* onorar* persone che si siano distinte nei principi e nelle finalità del presente Statuto. Tale nomina dura 5 anni, ed è rinnovabile. E' assimilabile a quella di soci* ordinari* tranne che per l'elettorato passivo ed attivo nelle cariche sociali e nelle votazioni assembleari.
10. Il Consiglio Direttivo può accogliere richieste di iscrizione di simpatizzanti* che hanno le stesse limitazioni sull'elettorato passivo e attivo di cui al comma nono del presente articolo.

11. I soc* onorari e quelli simpatizzant* non sono da computare per il numero legale delle Assemblee e per le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto, con particolare riferimento al comma sesto dell'articolo 5, al comma primo dell'articolo 16 e del comma secondo dell'articolo 17. Le loro iscrizioni sono da inserire in un registro apposito, separato da quello dei soci* ordinari.

ARTICOLO 3 - DENOMINAZIONE E SIMBOLO

1. «LOVE MY WAY» è la denominazione dell'Associazione e il suo simbolo è formato da un cerchio recante la scritta "LOVE MY WAY". Il cerchio presenta i colori delle seguenti bandiere della comunità LGBTIQA*: Arcobaleno (rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, con aggiunta di marrone e nero in rispetto della comunità afrodiscendente), bisessuale (magenta, viola e blu), pansessuale (magenta giallo e azzurro) asessuale (nero, grigio, bianco e viola) transgender (azzurro, rosa, bianco, rosa, azzurro) ed intersex (giallo con un cerchio viola nel mezzo).

2. Esso può essere utilizzato esclusivamente dalla suddetta associazione. L'uso del nome e del simbolo è perciò precluso a qualsiasi soggetto esterno, salvo autorizzazione scritta del Presidente o di un/una Vice-Presidente/i.

ARTICOLO 4 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei/delle soci*;
- il Consiglio Direttivo;
- il Coordinamento;
- il/la Presidente;
- il/i/* Vicepresidenti/e/*;
- il/la Tesoriere*
- il/la Segretario/a/*
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 5 - L'ASSEMBLEA DEI/DELLE SOCI*

1. L'Assemblea dei/delle soci* è formata dagli/dalle iscritt* all'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali e senza pendenze disciplinari. Non sono ammesse deleghe.

2. L'Assemblea dei/delle soci* è l'organo dell'Associazione a cui spettano le proposte di indirizzo, coerentemente con i principi e le finalità di cui all'articolo 1. Essa vigila sulla corretta applicazione dello Statuto da parte degli organi sociali.

3. L'Assemblea dei/delle soci* deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno con cadenza trimestrale, salvo il diritto di essere riunita in via straordinaria da un quinto dei/delle soci* e a motivo di cambiamenti statutari o per scioglimento dell'Associazione.

3. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo, sentito il Coordinamento, oppure nella mozione di un quinto dei/delle soci* per la convocazione straordinaria, che va depositata presso il Consiglio Direttivo. Dal deposito della mozione con le firme dei/delle soci* il Consiglio Direttivo deve tassativamente convocare l'Assemblea entro trenta giorni.

4. La convocazione dell'Assemblea e il suo ordine del giorno deve essere comunicato almeno quindici giorni prima della data della convocazione attraverso posta elettronica e comunicazione pubblicata sul sito web dell'Associazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente vicari*. Il/la Segretari*, o in sua assenza, il/la Tesorier* verbalizza lo svolgimento.

6. L'Assemblea è legalmente costituita in presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci* in prima convocazione e con almeno un quinto dei/delle soci*, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora, come da disposizioni di legge.

7. L'Assemblea:

- a) indirizza gli altri organi sociali circa la modalità di espletare le finalità sociali;
- b) approva, nella sua prima seduta annuale, i bilanci sociali e la relazione morale del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta delle persone presenti;
- c) elegge il/la Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- d) può approvare una mozione di sfiducia verso il/la Presidente, verso i componenti del Consiglio Direttivo individualmente o il Consiglio Direttivo nella sua totalità su mozione scritta, motivata e firmata da almeno un quinto dei soci e depositata presso il/la Segretari* o, in sua vece, presso il/la Tesorier*. Dal momento del deposito il Consiglio Direttivo deve tassativamente convocare l'Assemblea dei/delle soci* entro trenta giorni allegando il testo della mozione all'ordine del giorno assembleare.
- e) può deferire il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori per la valutazione di irregolarità amministrative su iniziativa di almeno un quinto dei/delle soci* presenti e a maggioranza assoluta;
- f) decide avverso i ricorsi circa i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Revisori a maggioranza assoluta dei presenti;
- h) approva o respinge le modifiche dei regolamenti interni proposte dal Coordinamento;
- i) decide circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste dagli articoli 16 e 18 del presente Statuto.

8. Ove non previsto dal presente Statuto, l'Assemblea vota a maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea dei/delle soci* a scrutinio segreto. Esso svolge le funzioni di organo amministrativo ai sensi del codice civile e della normativa vigente. Esso è composto da un minimo di quattro a un massimo di sette soci* maggiorenni. L'Assemblea dei/delle soci*

vota a maggioranza assoluta il numero dei membri del Consiglio Direttivo contestualmente all'elezione di quest'ultimo e risultano eletti i/le soci* aventi a scrutinio segreto il maggior numero di voti fino al completamento del numero stabilito. Non sono ammesse liste di elezione, il voto è singolo e non trasferibile.

2. Il Consiglio Direttivo elegge ogni due anni, tra i propri membri e a maggioranza assoluta, il/la Tesorier* e il/la Segretari*. Non vi sono limiti di rielezione a queste cariche, nell'ambito del mandato quadriennale del Consiglio. Può attribuire deleghe specifiche non previste dal presente Statuto tra i propri membri e tra altri soci non eletti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente, che lo presiede e ne fa parte, almeno una volta ogni sessanta giorni. Sono autorizzate le riunioni telematiche purché la modalità sia prevista dalla convocazione che deve essere inviata via posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione con allegato l'ordine del giorno. Possono, all'unanimità dei membri, essere convocate riunioni di emergenza senza il preavviso dei sette giorni.

4. Dei lavori del Consiglio Direttivo è data pubblicità attraverso i canali web dell'Associazione e altre modalità di comunicazione.

5. Il/la Segretari* dell'Associazione o, in sua assenza, il/la Tesorier*, redige i verbali.

6. Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri, computato anche il/la Presidente. Coloro che fanno parte del Coordinamento possono assistere, senza diritto di voto ma con diritto di parola, ai lavori del Consiglio Direttivo, salvo che la maggioranza assoluta dei membri non faccia obiezione o per i casi di discussione sulle persone e la disciplina. Il Consiglio Direttivo e il Coordinamento possono essere convocati nel corso della stessa giornata.

7. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano ed è responsabile, anche legalmente, degli atti emessi.

8. Gli atti emessi dal Consiglio Direttivo, come tutti gli atti sociali salvo quelli del Collegio dei Revisori, devono essere controfirmati dal/dalla Tesorier* che ne attesta la legittimità nei confronti del presente Statuto e dell'ordinamento giuridico.

9. Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue i mandati dell'Assemblea dei/delle soci*;
- b) approva in via preventiva i bilanci sociali predisposti dal/dalla Tesorier*;
- c) ha potere amministrativo sulle attività sociali che vengono realizzate dal Coordinamento;
- d) redige la relazione morale annuale;
- e) discute e applica le sanzioni disciplinari;
- f) approva o respinge le richieste di iscrizione entro i termini previsti dall'articolo 2 del presente Statuto.
- g) elegge ogni due anni al proprio interno il/la Tesorier* e il/la Segretari*.

10. Se un membro del Consiglio Direttivo si dimette, decede o decade per incompatibilità, il Consiglio Direttivo convoca entro trenta giorni l'Assemblea dei/delle soci* per la surrogazione. Il membro subentrante avrà come il termine di mandato quello residuo del Consiglio Direttivo nel suo insieme.

11. Non vi sono limiti di rielezione per il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 - IL COORDINAMENTO

1. Il Coordinamento è l'organo di organizzazione dell'Associazione ed agisce nell'ambito delle decisioni programmatiche e strategiche, rispettando le indicazioni dell'Assemblea dei/delle soci*, seguendo i principi fondanti dell'Associazione descritti nell'articolo 1 del presente Statuto e organizza le attività sociali rispettando i limiti amministrativi posti dal Consiglio Direttivo.

2. Il Coordinamento è formato da:

- a) soci* fondatori/fondatrici comparenti nell'Atto Costitutivo dell'Associazione, salvo rinuncia;
- b) il/la Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- c) responsabili di gruppi e/o progetti;
- d) soci* volontari*, iscritt* da almeno sei mesi, che ne fanno domanda al Consiglio Direttivo.

3. Qualsiasi soci* maggiorenne, con la disponibilità di adoperarsi estensivamente per le finalità e le attività sociali, può far parte del Coordinamento e l'allargamento del presente organo non richiede conferma assembleare. Il/la Presidente si fa carico di portare al Coordinamento tutte le richieste di adesione allo stesso e depositarle al Consiglio Direttivo, le quali devono essere approvate dal Coordinamento a maggioranza dei tre quinti.

4. Il Coordinamento delibera in merito alla revoca della presenza dei componenti al proprio interno con la medesima maggioranza stabilita per la loro adesione, tranne che per i membri di diritto, stabiliti alle lettere a) e b) del comma secondo del presente articolo che possono essere espulsi dall'organismo solo per indegnità stabilita dal Collegio dei Revisori.

5. Il Coordinamento ha facoltà di proporre la modifica dei regolamenti interni, che vanno poi ratificati dall'Assemblea dei/delle soci*.

6. Il Coordinamento ha la facoltà di invitare alle proprie riunioni ospiti ed esperti nelle materie oggetto di discussione i quali partecipano ai lavori dell'organo senza diritto di voto.

7. Tutti i/le soci* hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Coordinamento, tranne che esso non decida, a maggioranza dei tre quinti, di procedere con seduta a porte chiuse.

8. Il Coordinamento ha inoltre facoltà di istituire gruppi di lavoro temporanei su tematiche inerenti a quelle esposte nel presente statuto per una data finalità, delegando ai membri la loro organizzazione e l'eventuale invito di esterni.

9. Il Coordinamento può essere convocato dal Presidente, dal/dall*/dai Vice-Presidente/i o su iniziativa di almeno un terzo dei propri membri, con la cadenza minima di una volta ogni due mesi.

10. Poiché i processi di carattere decisionale del Coordinamento siano validi, è necessaria la presenza di almeno un* tra Presidente e Vice-Presidente/i e della maggioranza assoluta dei membri.

11. Un/a soci* che non si presenti a quattro riunioni consecutive decade dal Coordinamento, salvo i membri di diritto previsti alle lettere a) e b) del secondo comma, ma potrà esserne riammess* con le medesime modalità già descritte al terzo comma del presente articolo. Altresì un/a soci* che decade dal Coordinamento per rinuncia potrà essere riammess* con le medesime modalità già descritte terzo comma del presente articolo.

ARTICOLO 8 - IL/LA/* PRESIDENTE

1. Il/la/* Presidente svolge funzioni di garanzia ed è il/la/* legale rappresentante dell'Associazione, coordina i lavori del Consiglio Direttivo, del Coordinamento e dell'Assemblea dei/delle soci* e rappresenta l'Associazione presso soggetti terzi.

2. Può essere elett* Presidente qualsiasi soci* maggiorenne dell'associazione.

3. Il/la/* Presidente viene eletto/a/* dall'Assemblea dei soci* a maggioranza assoluta dei presenti e con voto segreto. Nel caso che, dopo la terza votazione, nessun candidato/a/* abbia raggiunto questa maggioranza si realizza il ballottaggio tra i/le due soci* più votat* nel turno precedente. Nell'evenienza di un pareggio, risulta elett* il/la candidat* con più anzianità associativa. In caso di ulteriore pareggio, viene elett* il/la soci* più anzian* d'età.

4. Non può ricoprire la carica di Presidente chi è nominat* in cariche istituzionali elettive, fatte salve quelle circoscrizionali o quelle esterne al territorio ove l'Associazione opera, chi è Presidente o coordinator* di partiti politici, associazioni politiche e sindacali. La carica di Presidente è altresì incompatibile con altre cariche dentro l'Associazione.

5. La carica di Presidente ha la durata di quattro anni, salvo dimissioni, decesso o incapacità.

6. Si può essere rielett* Presidente una sola volta consecutiva.

7. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il/la/* Vice-Presidente vicari*. Entro trenta giorni dalla cessazione anticipata deve essere convocata l'Assemblea dei soci* per l'elezione del/l* nuov* Presidente secondo le modalità previste dal terzo comma del presente articolo.

ARTICOLO 9 - IL/LA/* VICEPRESIDENT*

1. Il/la/* Vicepresidente svolge tutte le funzioni del/la/* Presidente in assenza di ess*, e rappresenta anch'egli/ell* legalmente l'associazione su delega del/della/* Presidente. In presenza di più Vicepresidenti/e/* il/la/* Presidente nomina un/a/* Vicepresidente vicario/a/*.
2. Il/la/* Vicepresidente/i è/sono eletto/i dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentendo il parere del Coordinamento.
3. Per il/gli/le Vicepresidenti/e/* valgono le stesse incompatibilità del Presidente. La durata del mandato del Vicepresidente è equivalente a quella del Presidente.
4. In caso di cessazione anticipata della carica, entro trenta giorni, deve essere indicato un* nuov* vice-presidente dal Consiglio Direttivo con consultazione del Coordinamento.

ARTICOLO 10 - IL/LA/* TESORIER*

1. Il/la Tesorier* è elett* dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentendo il parere del Coordinamento.
2. La carica di tesoriere ha durata di due anni ed è rinnovabile secondo le modalità esposte nel presente Statuto.
3. Il/la/* Tesorier* è il/la/* responsabile dell'amministrazione dei fondi e dei beni dell'associazione, della sua contabilità ed agisce secondo le indicazioni dell'Assemblea dei soci*, del Consiglio Direttivo e del Coordinamento.
4. Il Tesorier* ha la firma, congiuntamente al Presidente, del o dei conti correnti dell'Associazione.
5. Il Tesorier* è incaricato di tenere i registri economici dell'Associazione e di garantire il buon funzionamento amministrativo dell'Associazione stessa, coadiuvato dal/dalla Segretario/a/*.
6. Il Tesorier* controfirma tutti gli atti sociali, salvo quelli del Collegio dei Revisori, attestandone la legittimità nei confronti del presente Statuto e dell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 11 - IL/LA/* SEGRETARI*

1. Il/la Segretari* è elett* dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentendo il parere del Coordinamento.
2. La carica di segretari* ha durata di due anni ed è rinnovabile secondo le modalità espresse nel presente Statuto.
3. Il/la Segretari* è incaricat* della redazione dei verbali sociali, della tenuta dei registri dei soci e di garantire, sotto la supervisione del Tesoriere, il buon funzionamento amministrativo dell'Associazione.

4. Il/la Segretari* cura inoltre la conservazione e la corrispondenza dell'Archivio sociale.

ARTICOLO 12 - DOVERI DEI/DELLE SOCI*

1. Tutt* i/le soci* hanno il dovere di osservare le norme espresse nel presente Statuto e quelle di eventuali regolamenti esterni ad esso regolarmente emanati dagli organi competenti dell'associazione, di pagare la quota associativa al momento della ratifica dell'iscrizione o del rinnovo da parte del Consiglio Direttivo e di rispettare l'Associazione anche al di fuori del suo contesto.

2. Qualunque soci* venga meno ai doveri espressi nel comma 1 del presente articolo può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari secondo le modalità espresse dal presente Statuto.

ARTICOLO 13 - LA DISCIPLINA

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati individualmente nel caso un/a soci* compia azioni o esprima pubblicamente opinioni che sono esplicitamente contrari ai principi e alle finalità dell'Associazione, ovvero che aderisca a organizzazioni con principi e finalità gravemente incompatibili con quelle sociali ovvero che aderisca a organizzazioni proibite dalla Costituzione.

2. I provvedimenti disciplinari sono:

- a) il richiamo verbale;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la sospensione dai diritti di soci* per un periodo dai tre ai dodici mesi;
- d) l'espulsione.

3. Il richiamo verbale è fatto informalmente dal Presidente o da uno o più membri del Consiglio Direttivo. Deve comunque essere annotato nei verbali del Consiglio Direttivo.

4. L'ammonizione scritta è inviata con raccomandata a/r o PEC al/alla soci* dal Consiglio Direttivo con le contestazioni delle azioni ed opinioni contrarie ai principi e alle finalità sociali. Se entro trenta giorni il soci* non ha rettificato il suo comportamento secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, esso può procedere al deferimento dello stesso al Collegio dei Revisori per la sospensione o l'espulsione.

5. La sospensione del/della soci* per un periodo dai tre ai dodici mesi e l'espulsione sono sanzioni comminate dal Collegio dei Revisori a maggioranza dei componenti previa memoria scritta difensiva e audizione del/della soci* deferit*.

6. Il/la soci* sospes* o espuls* può appellarsi all'Assemblea dei/delle soci* entro trenta giorni dalla decisione del Collegio dei Revisori. Essa va convocata entro i seguenti sessanta giorni e decide secondo le modalità della lettera f) del settimo comma dell'articolo cinque del presente Statuto.

7. Per le controversie tra due o più soci* che non coinvolgano ciò che è espresso dal primo comma del presente articolo, essi sono invitati a una

mediazione amichevole con il/la Presidente o un membro del Consiglio Direttivo ma possono richiedere la mediazione del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è eletto, con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, ogni tre anni dall'Assemblea dei/delle soci*. E' composto da tre persone, tra cui un/una Presidente, rieleggibili senza limite di mandati. I suoi componenti sono da scegliere tra i/le soci* che hanno competenze giuridiche, amministrative, economiche e associative.

2. Il Collegio dei Revisori controlla la buona conduzione amministrativa dell'Associazione, revisiona e controlla i bilanci e vigila sul rispetto dello Statuto e dei principi contenuti in esso.

2. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del proprio Presidente per il controllo dei bilanci.

3. Il Collegio dei Revisori giudica sui deferimenti disciplinari conferiti dal Consiglio Direttivo con facoltà di procedere a sospensione o ad espulsione del/della soci* previa memoria scritta difensiva e audizione del soci* deferito.

4. Il Collegio dei Revisori può essere chiamato alla mediazione tra due o più soci per controversie che non siano relative al primo comma dell'articolo 12 del presente Statuto.

5. Se un membro del Collegio dei Revisori si dimette, decede o decade per inabilità, il Consiglio Direttivo convoca entro trenta giorni l'Assemblea dei/delle soci* per la surrogazione secondo le modalità di elezione espresse nel comma 1 del presente articolo. Il membro subentrante avrà come il termine di mandato quello residuo del Collegio dei Revisori nel suo insieme.

ARTICOLO 15 - FINANZIAMENTO

Costituiscono fonte di finanziamento per l'associazione:

- a) il pagamento della quota di iscrizione annuale;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) iniziative di autofinanziamento e raccolte di fondi;
- d) altre modalità non previste dal presente Statuto, secondo i termini di legge e i principi e le finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE STATUTARIE

1. L'Assemblea dei/delle soci* può dare mandato al Consiglio Direttivo di elaborare modifiche ed integrazioni allo Statuto proposte all'interno della stessa Assemblea. Le proposte così elaborate devono essere approvate in via definitiva da una successiva Assemblea dei/delle soci* con la maggioranza dei due terzi degli/le iscritti*.

2. Il Consiglio Direttivo deve inviare a tutt* i/le soci* lo Statuto, con allegate le modifiche proposte, almeno sette giorni prima dell'Assemblea tramite posta elettronica e pubblicarlo nei canali web dell'Associazione.

ARTICOLO 17 - UTILI, BENI, BILANCI, CONVENZIONI E DIPENDENTI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

3. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Tesorier* e viene approvato dall'Assemblea secondo le disposizioni dell'articolo 5 del presente Statuto e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il trenta giugno di ogni anno.

4. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

5. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/dalla Presidente dell'associazione, quale su* legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

6. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 17 - DURATA E SCIoglIMENTO

1. La durata dell'Associazione è illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge. In tal caso, il procedimento descritto al secondo comma del presente articolo non è da ritenersi necessario.

2. Lo scioglimento dell'Associazione viene proposto su iniziativa di almeno un quinto dei/delle soci* iscritt* nell'Assemblea, viene elaborato dal Consiglio Direttivo, sentito il Coordinamento, e votato nella successiva Assemblea, convocata entro trenta giorni dalla precedente, con la maggioranza dei due terzi dei/delle soci* regolarmente iscritt* al momento della proposta.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. L'Atto Costitutivo dell'Associazione indica il/la Presidente e il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio.

2. Il Presidente e il/la/i Vice-Presidente/i hanno il compito di avviare la campagna di adesione all'Associazione e definire il Coordinamento.

3. Per il primo anno dalla registrazione del presente Statuto, in deroga all'articolo 7 comma due e tre del presente Statuto, qualsiasi membro può proporre la propria adesione al Coordinamento.

4. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.